

## **Atti di straordinaria amministrazione-Decreto1999.doc**

### **DECRETO SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

**L.V.D. XC (1999) pp. 850-853**

Per aiutare il clero in ministero pastorale in Diocesi a conseguire i fini propri dei beni ecclesiastici (Can. 1254 §2);

Per ottemperare al Can. 1276 (§§ 1-2) che fa obbligo al Vescovo, non solo di vigilare con cura sui beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, ma anche di ordinare l'intero complesso dell'amministrazione dei beni stabili;

Premesso che a norma del Can. 1281 & 2 del C.J.C., quando gli Statuti non hanno indicazioni circa gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (CDAE), determinare tali atti per le persone giuridiche a lui soggette;

Fermo restando quanto specificatamente stabilito:

- a. dal can. 1288 del C.J.C. circa l'introduzione o la contestazione di una lite davanti al Tribunale civile;
- b. dai cann. 1291-1295 del C.J.C. per l'alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica o per gli affari che ne intacchino il patrimonio peggiorandone la condizione;
- c. dalla C.E.I. con delibera n. 38 circa i contratti di locazione;
- d. dal Vescovo diocesano per l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero;

Richiamando l'osservanza del Can. 1277 e la delibera n°37 della CEI circa gli atti di straordinaria amministrazione posti dal Vescovo diocesano;

Avuto in data 24 novembre 1999 a norma della delibera 38 della CEI. (anno 1984) il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori (CCo);

### **con il presente ATTO**

**1°** Si abroga il Decreto su 'Gli Atti di straordinaria Amministrazione' emesso l'8 settembre 1988 (*La Vita Diocesana*, 1988 pag. 427-431);

**2°** si stabilisce che per l'amministrazione dei beni delle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo sono da ritenersi

## ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

che richiedono la licenza scritta dell'Ordinario Diocesano:

### **A. A prescindere dall'entità del valore**

1. L'acquisizione di un bene stabile (per acquisto, per donazione, per testamento o per altro titolo)
2. L'alienazione di immobili
3. Ogni atto che, intaccando il patrimonio dell'Ente, ne peggiora la condizione, come:
  - o le concessioni di usufrutto, di uso a titolo gratuito (comodato) o dietro corrispettivo, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno, di fidejussione;
  - o la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili;
  - o la rinuncia a donazioni, eredità, diritti;
  - o la costituzione di rendite perpetue;
  - o l'accensione di debiti di qualsiasi tipo presso istituti bancari (mutui, aperture di credito, ecc.) o presso privati (compresi i prestiti dello stesso legale rappresentante all'Ente);
  - o l'emissione di cambiali o avalli di esse;
  - o la concessione di prestiti a terzi.
  
1. L'inizio, il subentro (anche sotto forma di partecipazione) o cessione (anche sotto forma di affitto d'azienda) in attività imprenditoriali (industriali, commerciali, agricole)
2. La cessione in uso a qualsiasi titolo (anche di comodato o locazione) o la mutazione d'uso di beni immobili
3. L'accettazione, la mutazione o la riduzione di Pie volontà o legati di Messe
4. Ogni intervento o atto relativo a beni immobili o mobili dell'Ente che abbiano carattere artistico, culturale, liturgico e storico (cioè beni immobili o mobili di culto e quelli che hanno più di cinquant'anni oppure che, pur avendo meno di cinquant'anni, hanno carattere di rilevante importanza architettonica e/o artistica)
5. L'assunzione di maggiori spese rispetto a quelle autorizzate, quando supera il 10%
6. L'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato
7. Interventi di salvaguardia del patrimonio dell'Ente in riferimento ai Piani Regolatori
8. L'introduzione o la contestazione di una lite davanti al tribunale civile

### **A. Quando il valore supera i cinquanta milioni (25 mila euro)**

1. Alienazioni di beni mobili di proprietà dell'Ente che non rientrano tra quelli segnalati al par. A/7
2. Lavori di nuove costruzioni o di manutenzione o ristrutturazione di immobili di proprietà dell'Ente che non rientrano tra quelli segnalati al par. A/7
3. Acquisto di beni mobili di qualsiasi genere

Bergamo, 23 dicembre 1999

Tenuto presente il Nostro Decreto in data odierna, P.G. n°4719 che stabilisce gli Atti di Straordinaria Amministrazione;

Tenuto presente la Delibera della XLV Assemblea della CEI che ha elevato i valori (minimo e massimo) concernenti l'alienazione dei beni, promulgata il 27 marzo 1999;

Sentito il parere del CDAE in data 24 novembre 1999;

Fatte salve le competenze degli Uffici Diocesani di S.Liturgia e dei Beni Culturali;

### **con il presente ATTO**

stabiliamo le PROCEDURE da osservare nella concessione della licenza scritta dell'Ordinario Diocesano per gli ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE:

**1°** - Per tutti gli Atti elencati nel Decreto Vescovile in data odierna P.G. n° 4719 è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario Diocesano.

**2°** - La licenza verrà concessa previo:

- a. il parere del CPAE per le parrocchie; o del Consiglio di Amministrazione per gli altri Enti;
- b. la documentazione circa la reale situazione finanziaria (debiti e crediti) della Parrocchia o dell'Ente.

**3°** - Per gli atti recensiti al punto A) del suddetto Decreto, l'Ordinario Diocesano rilascerà la licenza

- a. previo il parere del Delegato Vescovile per le Attività Economiche per pratiche con somme sino a 150 milioni (75 mila euro); è nelle sue facoltà, nel caso ne ravvisi l'opportunità, richiedere il parere anche del CDAE;
- b. previo il parere del CDAE per pratiche con somme superiori a 150 milioni (75 mila euro) sino a 500 milioni (250 mila euro);
- c. previo il consenso del CDAE e del CCo. per pratiche con somme superiori a 500 milioni (250 mila euro);
- d. previo anche il Consenso della S.Sede per pratiche con somme superiori ai 2 miliardi (un milione di euro); e per gli atti di alienazione dei beni donati alla Chiesa per voto (cfr. Can. 1292 § 2).

**4°** - Per gli atti recensiti al punto B) del suddetto Decreto rilascerà la licenza scritta

- a. previo il parere del Delegato Vescovile per pratiche con somme fino ai 150 milioni (75 mila euro);
- b. previo il parere del CDAE per pratiche con somme superiori ai 150 milioni (75 mila euro) sino a 500 milioni (250 mila euro);
- c. previo il consenso del CDAE e del CCo. per pratiche superiori ai 500 milioni (250 mila euro).

**5°** - Eccezioni a queste norme saranno valide se concesse con un decreto scritto del Vescovo, sentito all'occorrenza il CDAE. Il decreto, se non è dato *ad modum actus*, dovrà fissare anche la durata dell'eccezione.

**6°** - Le disposizioni qui contenute hanno valore canonico, fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni civili in materia.

Bergamo, 23 dicembre 1999